

IN TRIBUNALE

CONTABILITÀ E ATTI PUBBLICI

Contabilità e adempimenti fiscali

Commercialisti, lavoro suddiviso in 11 tipologie

Tra i criteri decisivi anche i vantaggi per il cliente

Gian Paolo Tosoni

Undici le categorie di attività "spacchettate" dal Dm 140/2012 che determina i parametri per la liquidazione da parte di un giudice dei compensi di commercialisti ed esperti contabili al posto delle vecchie tariffe (previste dal Dm 169/2010).

I parametri del decreto rappresentano lo strumento di determinazione del compenso a cui il giudice si affida nel caso in cui non sia stato stipulato un accordo tra le parti (cioè, il preventivo). Le soglie indicate, sia nei minimi sia nei massimi, non sono in ogni caso vincolanti.

I contenuti

In primo luogo il provvedimento elenca le categorie di attività per la liquidazione: amministrazione e custodia; liquidazione di aziende; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilità; formazione del bilancio, operazioni societarie; consulenza contrattuale ed economico finanziaria; assistenza in procedure contrattuali; assistenza tributaria; sindaco di società.

In secondo luogo definisce i criteri generali in base ai quali è calcolato il compenso: valore e natura della pratica, difficoltà e importanza della stessa, impegno profuso, vantaggi ottenuti dal cliente, pregio dell'opera prestata ed eventuali condizioni d'urgenza.

In seguito, per ogni fattispecie di attività viene individuata la grandezza di riferimento da considerare quale valore della pratica.

Infine, per determinare il compenso la norma rimanda a una tabella allegata (Tabella C) che fornisce i coefficienti che vanno applicati al valore della pratica e variano, secondo scaglioni prestabiliti, in base all'entità di quest'ultimo. Nella sostanza il valore della pratica individua lo scaglione di riferimento. L'oscillazione all'interno dello scaglione dovrebbe dipendere dagli altri parametri indicati nell'articolo 17 del decreto.

La casistica

Per esempio, il valore della pratica per le attività di valutazio-

ni, perizie e pareri è quello risultante dagli elaborati prodotti dal professionista. Per un valore della perizia pari a 1.000.000 euro, il coefficiente va da un minimo dello 0,80% a un massimo dell'1 per cento. Ipotizzando che in base all'importanza e all'impegno profuso dal commercialista il valore corretto da assumere sia dello 0,90%, il compenso sarà pari a 9.000 euro (1.000.000 * 0,90%). Rispetto alle tariffe abrogate, lo scostamento riferito all'esempio è trascurabile, dato che l'onorario sarebbe stato quantificato nella misura di 10.000 euro (1.000.000 * 1%).

Tuttavia, se si passa alle operazioni societarie, il confronto non porta alle medesime conclusioni. Prendiamo un caso di fusione, ipotizzando un totale della attività (valore della pratica) pari a 10.000.000 euro e un coefficiente medio del relativo scaglione dello 0,75 per cento. I nuovi parametri determinano un compenso di 75.000 euro. Con gli stessi dati l'onorario calcolato in base alle vecchie tariffe - sempre con un coefficiente

medio dello scaglione corrispondente - sarebbe stato, invece, di 43.750 euro. Lo scostamento si spiega con il fatto che la precedente tariffa individuava un numero maggiore di scaglioni, con riferimento sia al valore della pratica, sia ai coefficienti; va detto, però, che anche la nuova tariffa è assai generica in relazione alle specifiche prestazioni comprese nella tariffa.

Le stesse considerazioni valgono per l'attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio. Queste operazioni, tuttavia, presuppongono un rapporto di consulenza continuativa pertanto nella realtà è poco probabile che non ci sia un accordo di base tra le parti. Anche per l'attività di revisione contabile il compenso nella prassi è fissato in origine.

Per l'attività di consulenza tributaria, infine, c'è completo allineamento dei nuovi compensi rispetto alle vecchie tariffe: in entrambi i casi l'onorario è compreso tra l'1 e l'1,5% dell'importo complessivo di imposte, tasse, contributi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambiano le parcelle

I parametri limano i compensi minimi dei commercialisti rispetto alle tariffe. È quel che emerge dalle simulazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicate qui per estratto e per intero online (www.ilssole24ore.com/parametri)

IL BILANCIO



La società Alfa presenta in bilancio i seguenti valori:

- ricavi: **20.000.000 euro**
- totale attivo: **1.000.000 euro**
- totale passivo: **600.000 euro**

Qual è il compenso minimo per la redazione del bilancio di esercizio?

- In base ai nuovi parametri: **4.620 euro**
- Secondo la tariffa: **7.188 euro**

LA CONSULENZA



Un professionista rende consulenza e assistenza contrattuale per redigere un contratto con la seguente caratteristica:

- Corrispettivo pattuito: **1.000.000 euro**

Qual è il compenso minimo?

- Secondo i nuovi parametri: **7.500 euro**
- Secondo la tariffa: **5.017,73 euro**

LA CONTABILITÀ



La società Beta presenta in bilancio i seguenti valori:

- ricavi: **2.000.000 euro**
- totale attivo: **500.000 euro**
- totale passivo: **300.000 euro**

Qual è il compenso minimo per la tenuta della contabilità ordinaria?

- Secondo i nuovi parametri: **6.160 euro**
- Secondo la tariffa: **7.193,94 euro**

IL FALLIMENTO



Un professionista si occupa di assistere un'azienda in una procedura concorsuale che ha la seguente caratteristica:

- Passivo: **1.000.000 euro**

Qual è il compenso minimo?

- Secondo i nuovi parametri: **10.000 euro**
- Secondo la tariffa: **18.828 euro**

Rogiti e società

Incassi del notaio in percentuale

Importi diversi per beni mobili e immobili

Angelo Busani

Per definire i parametri per la liquidazione giudiziale dell'onorario dei notai, il decreto ministeriale 140/2012 suddivide l'attività notarile nelle seguenti tipologie:

a) atti relativi a beni immobili (e prestazioni di garanzia su beni immobili);

b) atti relativi a beni mobili (inclusi i beni mobili registrati);

c) atti societari (cioè quelli che attengono alla costituzione, trasformazione e modifica delle società);

d) altri atti (in quest'ultima categoria rientrano tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate in precedenza e le attività di valore indeterminato o indeterminabile).

Per la liquidazione dell'onorario notarile, l'organo giurisdizionale deve tenere conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle tabelle allegate al decreto 140/2012.

In particolare, il compenso deve essere liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella "forbice" indicata in questa tabella, con aumento o diminuzione, rispetto alla percentuale riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore.

Per esempio, per gli atti immobiliari di valore compreso da 25mila euro a 1 milione di euro:

- il valore medio è di 500mila euro;
- la percentuale riferita al valore medio è pari all'1,1% del valore dell'immobile;
- la "forbice" prevede un aumento fino al 4,82% e una riduzione fino allo 0,41 per cento.

Quanto invece agli atti societari, prendendo a riferimento una pratica compresa tra il valore di 25mila euro e il valore di 400mila euro:

- il valore medio è di 212.500 euro;
- la percentuale riferita al valore medio è pari all'1,4 per cento;
- la "forbice" prevede un aumento fino al 6,90% e una riduzione fino allo 0,86 per cento.

Ai fini che precedono, per valore di riferimento si

deve intendere:

a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto o desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;

c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;

d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato.

In ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

Occorre comunque precisare che il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle suddette "forbici", in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CASI

1 | VIGILANZA

Al sindaco unico fino al 100% in più

Rosanna Acierio

Il decreto del ministero della Giustizia 140/2012 quantifica i compensi del sindaco unico di una Srl o di una Spa, prevedendo l'aumento fino al 100% dei compensi previsti per lo svolgimento dei controlli di vigilanza sulla legge e sullo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (articolo 2403 del Codice civile).

Sono stati così sciolti i dubbi su come fissare il compenso di un sindaco unico. Una questione rilevante. Infatti al sindaco unico sono chiesti adempimenti molto più onerosi rispetto a quelli del collegio sindacale; ma, fino al decreto 140, rischiava di non vedere aumentato il proprio compenso.

Nel dettaglio, secondo i

nuovi parametri, per ogni esercizio sociale il compenso spettante al sindaco unico è determinato - allo stesso modo di quello dei membri del collegio sindacale - in funzione della somma dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico e delle attività della società nell'esercizio in cui sono svolti i controlli, incrementabile fino al 100 per cento.

Per esempio, se nell'esercizio di riferimento i componenti positivi di reddito lordi e le attività della società non superano 5 milioni di euro, i compensi spettanti al sindaco unico potrebbero oscillare da un minimo di seimila/ottomila euro a un massimo di 12mila/16mila euro.

Questi compensi, in ogni caso, non tengono conto dell'ulteriore funzione di revisione contabile eventualmente svolta dal sindaco unico. In questo caso,

infatti, sono applicabili le tariffe stabilite per il revisore, senza alcuna maggiorazione, da cumulare con quelle previste per il controllo di legalità.

I compensi, determinati in base ai parametri, non comprendono il rimborso forfettario delle spese sostenute dal professionista e le indennità per l'assenza dallo studio, che la tariffa riconosceva. In particolare, al sindaco non sono riconosciuti i rimborsi, né a titolo forfettario per le spese generali di studio (fissati in precedenza nella misura del 12,5% dell'importo degli onorari per la prestazione, con un massimo di 2.500 euro per parcella) né per le spese di viaggio e di soggiorno, né per le indennità per l'assenza dallo studio. Non sono inoltre riconosciuti gli onorari per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio né per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, nonché per il controllo delle operazioni straordinarie o per l'esame di eventuali denunce da parte dei soci della società (articolo 2408 del Codice civile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | CONTENZIOSO

Forbice dall'1 al 5% per le mediazioni

Come si determinano i compensi per i professionisti che difendono i clienti nella procedura di reclamo e mediazione? Dato che i nuovi parametri non prevedono valori specifici per le attività legate all'istituto introdotto dal 1° aprile 2012 per le controversie fino a 20mila euro (inteso come valore delle imposte contestate o chieste a rimborso, al netto di sanzioni e interessi), occorre far riferimento alle regole generali: che per l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria fissano un compenso variabile dall'1% al 5% del valore della pratica.

Il professionista chiamato a esprire per conto del cliente il reclamo e la mediazione, anche se il valore della controversia è contenuto, deve dedicare tempo e impegno alla pratica. Si tratta, infatti, di predisporre, dopo un eventuale tentativo di accertamento con adesione presso l'ufficio concluso

negativamente, un ricorso (definito reclamo) con eventuale proposta di mediazione motivata e con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa e presentarlo all'ufficio competente. L'ufficio può, a sua volta, formulare una controproposta di mediazione, che deve essere valutata dal professionista e può essere accettata dal cliente. Se non si conclude la mediazione, il professionista deve depositare il reclamo in Commissione tributaria provinciale, presentare istanza di sospensiva giudiziale e amministrativa, depositare le memorie illustrative e, infine, discutere il ricorso dinanzi al giudice tributario.

Stando ai nuovi parametri, se il professionista deve difendere un cliente che ha ricevuto un atto di accertamento per maggiori imposte, sanzioni e interessi pari a 20mila euro, il compenso potrebbe oscillare tra 200 euro

(1%) e mille euro (5%) per la redazione del reclamo, intesa come attività di consulenza tributaria. A questo potrebbe aggiungersi un compenso variabile tra 200 euro (1%) e mille euro (5%) per l'eventuale proposta di mediazione, intesa come attività di assistenza tributaria. In caso di insuccesso della mediazione, si potrebbe aggiungere un altro compenso, variabile tra 200 euro e mille euro, per la discussione dinanzi alla Commissione tributaria, intesa come attività di rappresentanza tributaria. Il compenso totale potrebbe dunque oscillare tra 200 e tremila euro. Questo anche perché, rispetto alle precedenti tariffe professionali (decreto 169/2010), i nuovi parametri non tengono più conto degli "onorari graduati", determinati per la rappresentanza tributaria dinanzi alla Commissione tributaria in funzione del tempo e del valore della pratica, né degli "onorari specifici", determinati per l'assistenza tributaria in funzione della difficoltà e del valore della pratica, entrambi cumulabili con quelli stabiliti nella misura dall'1 al 5 per cento.

Ro.Ac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU INTERNET



Focus sulle Srl a 1 euro: semplificata e a capitale ridotto

Qual è la procedura da seguire per costituire una società a responsabilità limitata semplificata? Che cosa è necessario scrivere nell'atto? È vero che questa forma societaria azzeri i costi notarili? E quali sono le differenze con la Srl a capitale ridotto? Risponde a questi e ad altri interrogativi la guida «Le nuove società», che si può acquistare online (www.ilssole24ore.com/srl/). È inoltre visibile gratis il video con i chiarimenti sulle nuove tipologie di Srl, introdotte dal Governo Monti e accomunate dalla caratteristica di poter essere avviate con un capitale sociale anche solo di un euro.

PER NON LASCIARCI IL CUORE...

www.turismoinliguria.it

Se vuoi che una parte del tuo cuore non rimanga in Liguria riporta a casa quel pezzetto, strappato alla bellezza del luogo, ai suoi profumi, ai suoi colori. Per custodirlo, incominciato a dovere e ricordarti così di tornare a sorprenderti ancora, qualsiasi sia la stagione, della varietà dei paesaggi, della dolcezza del clima, della genuinità del cibo semplice, naturale, saporito, di ritmi di vita accordati alle onde del mare. Dicono di noi Liguri che siamo avari e un po' scorbuciti. Forse siamo soltanto gelosi. Di una terra che non si può non amare. Ti sedurrà con discrezione e allora starle lontano non sarà più possibile.

Emozioni sul mare

SCENARI D'ARTE

Profumi e sapori

Tracce di storia

Itinerari di sport

seguici su www.facebook.com/turismoinliguria